

RSR

RIVISTA DI SCIENZE RELIGIOSE

21
2007

C344

Perché la ricerca empirica in teologia? - L'uomo, immagine di Dio: temi di antropologia dei Padri greci - La legge nuova nella Ethica Christiana di Vincenzo Patuzzi (1700-1769) - Il processo di nullità matrimoniale - Comunicazione della fede e problematiche culturali emergenti.

Per una rinnovata celebrazione ecclesiale della Cena del Signore - Martirologio romano e risonanze pastorali - "Che cosa significa pensare".

Le Chiese pugliesi al quarto convegno ecclesiale nazionale.

ANNO XXI - N. 1/2007

41

EDIZIONI VIVERE IN

Il processo di nullità matrimoniale

La partecipazione della parte convenuta tra diritto e realtà

G. Paolo Montini

Promotore di giustizia Sostituto del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica.

Premessa

Una delle maggiori attenzioni nello svolgimento dell'attività giudiziaria cade sulla parte convenuta, ossia sull'altro coniuge.

Non è nostro interesse in questa sede soffermarsi sui dibattiti dottrinali che si stanno svolgendo in questi ultimi anni circa l'individuazione della parte convenuta nel processo di nullità matrimoniale né sulle varie ipotesi che hanno visto, di volta in volta, identificare la parte convenuta con il difensore del vincolo, con il Vescovo diocesano, con la Chiesa ora particolare ora universale. Non affronteremo pertanto neppure il problema speculare, ma forse in realtà il vero punto problematico di partenza, circa la collocazione processuale dell'altro coniuge, colui che non ha introdotto la causa di nullità, che è stata visto ora come parte ora come terzo interveniente ora come parte interessata.

Per lo scopo della nostra relazione è possibile limitarci ad abbracciare la posizione classica e tuttora affermata nell'istruzione *Dignitas connubii* [= DC], che vede l'altro coniuge quale parte e, precisamente, parte convenuta, ossia titolare, in proprio e con parità, della relazione processuale nella causa di nullità matrimoniale. D'altronde il titolo del *caput* II del *titulus* IV dell'istruzione *Dignitas connubii* parla esplicitamente dei «coniugi parti in causa».

Non è neppure scopo della presente relazione insistere sulla classifica-

zione delle posizioni processuali formali che la parte convenuta può assumere e sulla conseguente normazione processuale delle medesime: un campo, questo, in cui la *Dignitas connubii* ha costituito un indubbio progresso (cf soprattutto l'art. 134 DC). Questa classificazione e normazione permettono, infatti, al processo di celebrarsi e di svolgersi in forme certe e rapide.

L'opposizione, il conflitto e la partecipazione di cui si tratta in questo contributo attengono piuttosto al mondo reale, alle concrete reazioni della parte convenuta, alla sua sensibilità e ai suoi atteggiamenti e comportamenti concreti messi in atto durante il processo.

Tentativo di approccio non conflittivo con la parte convenuta

Considerazioni di carattere teorico e pratico consigliano di superare l'approccio alla parte convenuta quale parte in conflitto con il coniuge che ha introdotto la causa di nullità.

Le ragioni di carattere teorico risiederebbero soprattutto nella considerazione della natura pubblica del processo di nullità matrimoniale, che non conoscerebbe la relazione sostanziale e processuale tipica del processo contenzioso in cui una parte chiede all'altra, contro la sua volontà, per il tramite del giudice, un bene o un diritto che ritiene gli spetti.

Le ragioni di carattere pratico consistono nell'osservazione che spesso, sempre più spesso, la parte convenuta si dichiara d'accordo con la parte attrice nella richiesta della dichiarazione di nullità. Ma soprattutto è esperienza comune che l'*iter* processuale delle cause di nullità matrimoniale acquista speditezza e profondità nel momento in cui le parti collaborano senza artificiose conflittualità.

Molti segnali anche nel codificato diritto processuale vigente depongono in favore del tentativo di superamento della conflittualità della parte convenuta.

Dal punto di vista terminologico, per esempio, l'istruzione *Dignitas connubii* ha tentato di spogliare le denominazioni concernenti l'altro coniuge di ogni aspetto contenzioso. Si è cercato di omettere la locuzione «pars adversa»; si è preferito in molti casi la denominazione «coniugi», «coniuge», «l'altro coniuge» a quelle più tecniche processuali. Si è cercato di spiegare la denominazione «parte convenuta», cui non si è rinunciato neppure nella recente istruzione, con una spiegazione di basso profilo: *pars conventa* significherebbe solo l'altro coniuge che non ha preso l'iniziativa di introdurre la causa e che deve essere convocato per parteci-

pare al processo (a meno di domanda congiunta [cf art. 102 DC]¹ o di comparizione spontanea [cf can. 1507, § 3]). Si gioca in questo caso su «parte convenuta / parte convocata», cercando di omettere le risonanze provenienti dal diritto processuale più classico.

Dal punto di vista più sostanziale l'istruzione *Dignitas connubii* ha voluto insistere vistosamente sulla partecipazione della parte convenuta al processo². È sufficiente ricordare alcuni articoli di quella istruzione.

«*Perché venga accertata più facilmente la verità e riceva miglior tutela il diritto di difesa, è quanto mai opportuno che entrambi i coniugi prendano parte al processo di nullità di matrimonio*» (art. 95, § 1). È l'articolo di apertura del capitolo sui coniugi quali parti in causa: si pone una relazione tra la partecipazione di entrambi i coniugi (in realtà il problema attiene alla parte convenuta) al processo e l'accertamento più facile, agevole della verità e l'esercizio più compiuto del diritto di difesa.

Il «prendere parte» («intersit») che questo articolo ritiene auspicabile è ovviamente la partecipazione *reale* al processo dei due coniugi: la partecipazione formale è loro assicurata (come diritto-dovere, non come auspicio) dalla natura di coniugi e di parti. La *Dignitas connubii*, in altre parole, ritiene di dover caldeggiare questa partecipazione reale al processo sul presupposto che il rischio di una partecipazione ostruzionistica al processo è inferiore a quello che conseguirebbe alla mancata partecipazione di un coniuge al processo.

Da questo principio si deduce il principio di grande spessore processuale inerente all'obbligo giuridico che cade sulla parte convenuta di rispondere alla citazione: «*Pertanto, il coniuge legittimamente citato in giudizio deve rispondere (cf can. 1476)*» (art. 95, § 2). Non si può certo ritenere che l'obbligo di rispondere alla citazione sia fondato *esaustivamente* sulla convenienza della partecipazione al processo; si tratta piuttosto

¹ Sul litisconsorzio attivo nelle cause di nullità matrimoniale cf, recentemente, P. MONETA, *La procedura consensuale nelle cause di nullità di matrimonio canonico*, in *olir.it*, maggio 2005, 1-9 oppure in «Il diritto ecclesiastico» 116, 2005, 154-166. La valutazione dell'impatto processuale di questa disposizione processuale (peraltro non del tutto innovativa, se già la istruzione *Provida Mater* dedicava ad essa ben due articoli: cf artt. 43, § 3 e 113, § 2) non è stato sinora sufficientemente valutato. Pare di poter affermare che i vantaggi processuali derivanti in termini di celerità e snellezza non sono particolarmente significativi, e sono d'altronde bilanciati da alcuni pericoli di non poco conto, quali, per esempio, quelli derivanti dal recesso di una parte dal litisconsorzio durante il processo in relazione all'unico avvocato-procuratore, oppure quelli derivanti dalla reale estromissione di una delle due parti da parte dell'unico avvocato-procuratore.

² Cf F. DANEELS, *Una introduzione generale all'Istruzione «Dignitas connubii»*, in «*Ius Ecclesiae*» 18, 2006, 328-329.

sto di una ragione fondativa pratica, che lascia intatti i principi che richiedono l'adempimento dell'obbligo di rispondere³.

Il senso dell'obbligo, incombente sulla parte convenuta, non si riduce al «rispondere», quasi si trattasse dell'interrogatorio della parte, nella quale essa è chiamata a rispondere alle domande (di quest'obbligo si occuperà più precisamente l'art. 178 DC). La determinazione del contenuto dell'obbligo giuridico qui è tutta rinvenibile nel concetto corrispettivo: legittima citazione in giudizio. «Rispondere» equivale pertanto all'obbligo di obbedire al giudice che legittimamente dispone con la prima citazione in giudizio e anche con le successive.

«Tuttavia il presidente o il ponente debbono adoperarsi affinché la parte convenuta receda dall'assenza» (art. 138, § 2). L'assenza dal giudizio è una sanzione che il giudice decreta per la parte convenuta: questa sanzione permette di proseguire nel giudizio, perché nessuna attività della parte convenuta può frustrare il legittimo e sacrosanto diritto al processo giudiziale di chi ha introdotto legittimamente la causa (cf can. 221, § 1). L'assenza dichiarata permette la prosecuzione spedita del processo e questo può fare piacere sia alla parte attrice sia ai ministri del Tribunale, che possono sentirsi sollevati dal non avere più a che fare con la parte convenuta.

Questa tentazione è stroncata dall'istruzione che non permette al giudice di ritenersi soddisfatto dall'assenza della parte, ma è chiamato a ricercarne, nonostante la legittima sanzione irrogata, la reale partecipazione al processo.

L'esperienza insegna che accompagnare una citazione con una lettera indirizzata alla parte, in cui si spiega anzitutto la disposizione processuale tecnica in parole adeguate alla parte destinataria, se ne illustrano le conseguenze, si invita alla collaborazione e se ne mostrano i vantaggi nella ricerca della verità, unico fine del processo, può realmente incitare la parte a non cadere nell'assenza o, se del caso, a recedere dalla stessa.

Certamente tale scelta del Tribunale non deve sostituire l'atto processuale né precederlo, ma accompagnarlo, eventualmente seguirlo; non deve mistificare la realtà, nasconderla o travisarla, ma spiegarla.

L'allocuzione alla Rota Romana del Romano Pontefice Giovanni Paolo II nel 1989, che costituisce come la fonte dell'art. 138, § 2 DC, prevede l'intervento del giudice anche per dissuadere la parte convenuta che rinunci all'esercizio del diritto di difesa:

³ Cf, per analogia, P. BIANCHI, *L'obbligo dei testimoni di collaborare nello svolgimento delle cause matrimoniali canoniche*, in «Quaderni di diritto ecclesiale» 2, 1989, 380-392.

«Anche se una delle parti avesse rinunciato all'esercizio della difesa, rimane per il giudice in queste cause [matrimoniali] il grave dovere di fare seri tentativi per ottenere la deposizione giudiziale di tale parte ed anche dei testimoni che essa potrebbe addurre. Il giudice deve ben valutare ogni singolo caso. Talvolta la parte convenuta non vuole presentarsi in giudizio non adducendo alcun motivo idoneo [...]. La vera sensibilità pastorale ed il rispetto per la coscienza della parte impongono in tale caso al giudice il dovere di offrirle tutte le opportune informazioni riguardanti le cause di nullità matrimoniale e di cercare con pazienza la sua piena cooperazione nel processo, anche per evitare un giudizio parziale in materia tanto grave»⁴.

L'intenzione dell'art. 138, § 2 DC è di contemplare tutte le forme di assenza della parte convenuta, ossia tutte le fattispecie di rifiuto di partecipare al processo, cui si riferisce appunto in forma generale l'art. 95, § 1.

«Il giudice, per venire a conoscere più adeguatamente la verità, provveda ad interrogare le parti (cf can. 1530)» (art. 177). L'interrogatorio delle parti non è semplicemente una facoltà sempre aperta per il giudice, obbligatoria a certe condizioni, come nei processi contenziosi in genere; l'istruzione *Dignitas connubii* per le cause di nullità matrimoniali (cf can. 1691) pone l'interrogatorio delle parti come obbligatorio, cui il giudice deve tendere in modo che si renda concretamente realizzabile: «partes interrogandas curet». Sempre l'interrogatorio delle parti è utile nelle cause di nullità matrimoniale a far emergere la verità sull'oggetto della causa. La citazione delle parti all'interrogatorio deve essere tale da procurare che la parte l'accetti; deve rendere accettabile la citazione per l'interrogatorio. L'obbligo del giudice non si esaurisce nella citazione; si estende al tempo (cf, per esempio, can. 1529: «nisi ob gravem causam»), al modo (cf, per esempio, can. 1528; art. 161 DC) e all'oggetto (cf, per esempio, can. 1564), così che la citazione abbia successo, ossia attinga realmente il fine per cui è fatta.

«La parte legittimamente interrogata deve rispondere e dire integralmente la verità. Se rifiuta di rispondere, spetta al giudice valutare cosa se ne possa dedurre in ordine alla prova dei fatti (cf cann. 1531; 1534; 1548, § 2)» (art. 178).

Non convince – sia detto a premessa – la scelta dell'istruzione *Dignitas connubii* di aver congiunto in un unico articolo prescritti che il Codice distingue nei due paragrafi del can. 1531, e che la natura degli stessi e la valenza generale di essi avrebbero richiesto che fossero tenuti separati.

⁴ GIOVANNI PAOLO II, *Allocuzione alla Rota Romana*, 26 gennaio 1989, n. 5, in «Acta Apostolicae Sedis» (AAS) 81, 1989, 923.

Il primo prescritto attiene all'obbligo di rispondere e dire la verità, tutta la verità e solo la verità. È un obbligo impegnativo che cade sulla parte convenuta; un obbligo non minimale, ossia di non intralciare il lavoro del giudice, ma collaborativo alla ricerca della verità.

Non si può però sottovalutare la premessa del prescritto e, di conseguenza, la condizione e il presupposto dell'obbligo che ne scaturisce: «La parte legittimamente interrogata». L'obbligo di rispondere e di dire la verità interviene solo nel momento e per quanto le interrogazioni (ossia le singole domande, come la stessa udienza o sessione, le persone presenti e le circostanze tutte) siano contenute nella norma processuale e ad essa conformi e coerenti. Una domanda, per esempio, che tenti o induca a trasformare la parte convenuta in parte attrice, non configura la premessa necessaria al dovere di risposta.

L'altro prescritto attiene alla valutazione del silenzio (non del mendacio) della parte convenuta. Si tratta di un elemento di valutazione della prova di notevole importanza che travalica l'interrogatorio per estendersi a tutti i mezzi di prova. Il suo valore probatorio, però, dipende strettamente dalla circostanziazione del silenzio. Quanto più si accumulano indizi che il silenzio (per il modo, per il tempo, per l'oggetto e per il contesto) è inteso dalla parte positivamente, e quanto più il giudice induce una contestualizzazione precisa del silenzio, tanto più esso avrà forza probante, secondo la metodologia propria peraltro delle presunzioni.

Un vantaggio esiste, comunque, nella unione dei due prescritti: esso consiste nel fatto che vi è menzione, seppur tra parentesi, del can. 1548, § 2 ossia dell'esenzione dal dovere di rispondere sia nel caso di segreto di ufficio (cf n. 1) sia nel caso in cui si tema «per sé, per il coniuge, per i consanguinei o gli affini più vicini infamia, pericolosi maltrattamenti o altri gravi mali» (n. 2)⁵. Ciò significa che dal silenzio della parte convenuta, in questi casi, non può essere tratto alcun elemento di prova.

La posizione del patrono

I tentativi proposti e imposti dalla *Dignitas connubii* per promuovere la partecipazione della parte convenuta al processo di nullità matrimoniale, nella prassi di alcuni tribunali sono ordinariamente realizzati in una relazione diretta «giudice-parte».

⁵ L'istruzione pare applicare definitivamente anche all'interrogatorio della parte il prescritto esimente del can. 1548, § 2, n. 2, anche se il can. 1534 non prevede esplicitamente tale causa esimente.

Ci sono più ragioni che depongono per questa situazione di approccio diretto tra il giudice e la parte per guadagnare la medesima alla partecipazione al processo:

- normalmente la prima citazione avviene direttamente alla parte, che fino ad allora è sprovvista di patrono, proprio perché la citazione stessa è deputata a instaurare la relazione processuale;
- ordinariamente l'assenza della parte dal processo comporta la mancanza di un patrono e, pertanto, l'invito di cui all'art. 138, § 2 DC non può che dirigersi direttamente alla parte;
- secondo l'estimazione comune la reazione all'invito a partecipare al processo rivolto dal giudice è fra gli atti assimilabili alla presenza personale in giudizio di cui al can. 1477, una reazione non surrogabile da parte del patrono. L'invito a partecipare, infatti, farebbe appello a considerazioni che coinvolgerebbero una scelta personalissima della parte convenuta, non mediata o non mediabile da altri.

Non ci si può nascondere che questa impostazione diretta «giudice - parte» nella promozione della partecipazione al processo della parte convenuta non convince appieno. Infatti non pare provata

- l'opportunità di lasciare sola la parte dinanzi all'invito del giudice a partecipare: anche se tale invito è motivato correttamente, la sua reale valutazione supera ordinariamente le possibilità della singola persona e sarebbe incongruente prevedere l'assistenza del patrono nel processo ed escluderla nella decisione iniziale, la più gravida di conseguenze;
- la disposizione pregiudizialmente interessata del patrono ad una perpetuazione o prolungamento del processo o all'escogitazione di mezzi ostruzionistici, legati al rifiuto della parte convenuta di qualsiasi collaborazione al processo. In questo pare si risusciti il tradizionale pregiudizio contro i patroni, senza adeguatamente considerare i doveri che li astringono in forza della loro professione e iscrizione all'albo canonico.

Parrebbe, pertanto, che la prassi ottimale, al riguardo, veda l'invito alla partecipazione al processo comunicato contemporaneamente alla parte convenuta e al suo patrono, qualora già lo possieda. Tale prassi trova, a mio giudizio, un significativo parallelo laddove il prescritto codiciale prevede tale duplice notificazione per la pubblicazione degli atti:

«iudex decreto partibus et earum advocatis permittere debet» (can. 1598, § 1).

In questo modo si suscita una reazione personale della parte, raggiunta nella sua coscienza da un invito motivato, e una integrazione di conoscenza specializzata, ad opera del patrono, destinata a rendere (più) libera la decisione richiesta alla parte.

Il frequente approccio oppositivo della parte convenuta

Anche se il diritto processuale canonico codificato e la prassi processuale comune – come si è visto – tentano un approccio non conflittivo con la parte convenuta, la realtà si incarica di presentare frequentemente l'opposizione della parte convenuta al processo di nullità matrimoniale.

Tale opposizione ha concretizzazioni, modalità e sfumature molto diversificate: vi sono opposizioni legittime e opposizioni che si attuano in forme illegittime; vi sono opposizioni formali e opposizioni che si trasferiscono in pericolo reale per la vita, i beni o la fama e la tranquillità dell'altra parte; vi sono opposizioni passive e opposizioni che attivamente operano contro il processo.

Ordinariamente il giudice si renderà avvertito dell'opposizione della parte convenuta e delle ragioni di tale opposizione nonché dell'intensità e delle prospettive della medesima. Non che questo in sé costituisca oggetto di giudizio: *de internis non iudicat praetor*. L'intenzione di una parte nell'opporre alla causa non deve pregiudicare la sua considerazione, quasi che un'intenzione buona (difendere il vincolo) debba procurare una credibilità della parte e un'intenzione cattiva (distruggere l'altra parte) debba far omettere gli elementi di prova addotti da quella parte.

L'opposizione va valutata sul versante processuale e sul versante sostanziale. Non è, infatti, raro che l'opposizione strenua, irrazionale e incongrua della parte al processo e nel processo, abbia costituito legittimamente prova (o, più correttamente, elemento di prova) del *thema decidendum*.

Si possono tipizzare tre modi di opposizione della parte convenuta: patologica, economica e ostruzionistica.

È chiaro che qui non si tratta dell'opposizione della parte convenuta alla dichiarazione della nullità del matrimonio motivata dalla ricerca della verità, quanto piuttosto di quella opposizione volta ad impedire la ricerca della verità sul vincolo matrimoniale.

Opposizione patologica

Vi è un'ampia letteratura, soprattutto nell'ambito di lingua inglese, sulla parte convenuta ostile⁶. Si è pronti a chiedere dispense, eccezioni e privilegi nella prassi processuale, per evitare le conseguenze del coinvolgimento di parti convenute ostili.

La Segnatura Apostolica ha sempre invitato anzitutto a verificare il concetto di parte convenuta ostile, perché sotto tale categoria possono essere ricomprese situazioni molto diverse.

Si deve prima di tutto realisticamente mettere in conto che «qualunque causa non raramente comporta una certa quale ostilità tra la parte attrice e la parte convenuta»⁷.

Inoltre non può accettarsi che parte convenuta ostile sia considerata semplicemente da alcuni tribunali ecclesiastici «la parte che sembra a loro opporsi irrazionalmente e ingiustamente alla dichiarazione di nullità. Nel qual caso potrebbe trattarsi di una opinione soggettiva dei ministri del tribunale, che sarebbe contro l'imparzialità del giudice»⁸.

Infine si devono attentamente considerare le situazioni di fatto: l'opposizione manifestata dalla parte convenuta dinanzi ai giudici civili può essere ormai lontana nel tempo e non più attuale di fronte alla causa canonica; oppure può introdursi una semplice osservazione di buon senso: come può mostrarsi di una qualche utilità lasciare la parte convenuta all'oscuro del processo se il risultato (affermativo) del medesimo con le eventuali nuove nozze non può essere tenuto ugualmente nascosto?⁹

Si deve però registrare la reale possibilità che la parte convenuta possa costituire, in occasione dell'invito a partecipare al processo canonico, un vero e serio pericolo per la vita, per l'incolumità o per la salute mentale dell'altra parte o di altre persone congiunte con la parte attrice.

In questo caso si è posti dinanzi a due diritti ugualmente sanciti nel Codice: il diritto al processo per la parte attrice (cf can. 221, § 1) e il diritto alla difesa per la parte convenuta (cf can. 1620, n. 7).

⁶ Cf, recentemente, P.G. GORY, *Hostility in the Tribunal Context*, in *Proceedings CLSA* 64, 2002, 145-155; I.B. WATERS, *Processing a Case Where the Respondent is a Violent or Vexatious Litigant*, in *Canon Law Society of Great Britain & Ireland Newsletter* n. 135, 2003, 30-50 (oppure in *Canon Law Society of Australia and New Zealand Newsletter* n. 2, 2002, 8-23), seguito da un commento di G. READ, *Violent or Vexatious Respondents*, *ivi*, 51-55; K. MATTHEWS, *Difficult Respondent*, *ivi*, n. 142, 2005, 78-96.

⁷ *Supremum Signaturae Apostolicae Tribunal*, (SSAT), 14 giugno 1989, prot. n. 20881/89 VT.

⁸ SSAT, 18 giugno 1991, prot. n. 22592/91 VAR, p. 2.

⁹ Cf SSAT, *votum periti* 6 agosto 1991, prot. n. 22351/91 VT, p. 1; 31 luglio 1991, prot. n. 22747/91 VT; *votum periti* 1° agosto 1991, prot. n. 22397/91 VT, p. 1.

Nei casi più gravi la Segnatura Apostolica ha suggerito al giudice la valutazione se un'opposizione così radicale ed estrema non derivi e non sia sintomo di un disordine della persona che corrisponde alla perdita dell'uso di ragione, che richiede la nomina di un curatore¹⁰ o, nei casi meno gravi, di un procuratore d'ufficio¹¹.

Opposizione economica

Nell'attuale regime concordatario italiano un motivo di opposizione alla causa di nullità da parte dell'altro coniuge è costituito a volte da considerazioni di carattere economico, ossia dalle paventate conseguenze patrimoniali della successiva eventuale delibazione della pronuncia affermativa canonica.

Si tratta di un vero motivo di opposizione da non enfatizzare né per le sue dimensioni reali quantitative¹² in cui occorre né per le sue dimensioni qualitative di infiltrazione e influenza nella posizione processuale di una parte.

È una reale possibilità di trepidazione dell'altra parte di cui tener conto. Non sarebbe conforme alla deontologia di alcun ministro del tribunale e di alcun operatore di giustizia negare o anche semplicemente nascondere positivamente all'altra parte la reale prospettiva che l'eventuale dichiarazione di nullità matrimoniale incida sui suoi diritti patrimoniali¹³.

¹⁰ Alcuni esempi giurisprudenziali e processuali in G.P. MONTINI, *La prassi delle dispense da leggi processuali del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica* (art. 124, n. 2, 2^a parte Cost. Ap. "Pastor bonus"), in «Periodica de re canonica» 94, 2005, 88-89.

¹¹ Cf *ivi*, 89-90.

¹² Alcuni dati statistici sui decreti di esecutività concessi dalla Segnatura Apostolica (prodromici alla delibazione delle pronunce canoniche a norma dell'art. 8, 2° co. Accordo di modificazione del Concordato lateranense) si possono reperire in S. SANDRI, *I procedimenti volti ad ottenere il riconoscimento civile delle sentenze canoniche di nullità. I Principi generali e procedura*, in «Quaderni di diritto ecclesiale» 14, 2000, 415-418.

¹³ Cf SSAT, 5 dicembre 2000, prot. n. 31693/00 VT: «Ci è giunta segnalazione di un testo o modulo adoperato da Codesto Tribunale Regionale per un primo contatto con la parte convenuta e per introdurre alla considerazione della prima citazione per la concordanza del dubbio. In questo testo si troverebbe un'espressione del seguente tenore: «Il procedimento richiesto [i.e. per la nullità matrimoniale] non intende assolutamente giudicare le persone, né può toccare gli effetti civili e le relazioni patrimoniali, ma è una pronuncia sulla validità del sacro vincolo matrimoniale» (il corsivo è nostro). Lei comprende senz'altro che l'affermazione evidenziata può essere fonte di equivoci e di fraintendimenti, visto il vigente sistema matrimoniale concordatario e, in particolare, l'art. 8, 2° co. dell'Accordo tra la Santa Sede e l'Italia del 18 febbraio 1984. Rimane pertanto necessario omettere del tutto l'affermazione in oggetto. Esula infatti dalla competenza della Chiesa (cf can. 1059) e del tribunale (cf art. 8, 2° co. del vigente Accordo pattizio) la considera-

Non è mio interesse entrare qui nel merito delle prospettive *de iure condendo* circa le conseguenze patrimoniali della delibazione delle sentenze canoniche in Italia¹⁴ né tanto meno smentire le reali e fondate ragioni del sistema vigente.

Si deve piuttosto prendere atto che non raramente posizioni processuali oppositive sia in senso totale sia in senso parziale¹⁵ della parte convenuta provengono da questa origine.

Opposizione ostruzionistica

La denominazione scelta (opposizione *ostruzionistica*) vuole indicare l'atteggiamento assunto da una parte convenuta che intende contenersi rigorosamente nella sua propria posizione distinta e diversa da quella dell'attore, che ha presentato la domanda; intende essa avvalersi di tutti gli istituti e gli strumenti processuali a sua disposizione ed esercitare integralmente il diritto processuale di difesa riconosciute, per contrastare la posizione dell'attore. Questo esercizio strumentale del diritto di difesa non si distanzia molto da un atteggiamento che si potrebbe chiamare appunto ostruzionistico.

La denominazione vorrebbe far intendere la delicatezza della posizione della parte convenuta, che, anche prescindendo dalle proprie convinzioni morali in ordine al vincolo matrimoniale che la concerne¹⁶, intende

zione stessa degli effetti meramente civili del matrimonio, per i quali è competente l'autorità civile».

¹⁴ Cf ad esempio, recentemente M. FERRANTE, *Le proposte di legge sugli effetti patrimoniali della delibazione delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale*, in «Il diritto ecclesiastico» 116, 2005, 1, 263-275.

¹⁵ Non raramente si assiste all'opposizione della parte convenuta limitatamente ad un capo di nullità oppure limitatamente ad alcuni elementi probatori relativi ad un capo di nullità. L'esperienza dimostra (cf, per esempio, prot. n. 36631/04 CG) che la parte convenuta che concorda sulla esclusione della prole da parte dell'altro coniuge, si oppone però strenuamente a tutti quegli elementi probatori da cui risulterebbe la propria conoscenza dell'esclusione al momento del matrimonio: questi ultimi soli, infatti, renderebbero (verosimilmente) delibabile la sentenza canonica nell'ordinamento italiano con conseguenze economiche negative per la parte convenuta. Questa posizione pone delicati problemi sul versante istruttorio, sul versante della motivazione della sentenza canonica nonché della opposizione al decreto di esecutività. Meno interessanti per il nostro scopo i profili di opposizione alla delibazione messi in atto presso le giurisdizioni civili italiane competenti. Per una ricognizione di alcune problematiche cf G. MANTUANO, *Utilità civilistiche e delibazione delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale*, in *La sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo del 20 luglio 2001. Giornate di Studio*. Università di Teramo, 11-12 aprile 2003, Giuffrè, Milano 2004, 123-152.

¹⁶ Le convinzioni morali delle parti in ordine all'esistenza del proprio matrimonio non

partecipare al processo permanendo in posizione distinta e dialettica rispetto alla parte attrice.

Non si può al riguardo dimenticare una recente circolare della Segnatura Apostolica in cui si impone che la parte convenuta sia

«adeguatamente informata, all'inizio del processo, del diritto di avvalersi dell'assistenza di un avvocato abilitato o di richiedere al tribunale un avvocato d'ufficio che la assista»¹⁷.

Allo stesso modo si dovrà aver riguardo che il processuale perseguimento dell'unico fine della verità circa il vincolo matrimoniale non elimina le differenze di posizione processuale tra parte attrice e parte convenuta, come d'altronde tra gli altri che intervengono istituzionalmente nel processo. Non si può confondere il fine del processo con i diritti e gli obblighi processuali delle parti che vi intervengono¹⁸.

La posizione della parte convenuta, in particolare, è all'incrocio di un intreccio complesso di normativa, soprattutto istruttoria, che vede ad un tempo l'obbligo della parte attrice di provare (can. 1526, § 1); l'obbligo della parte convenuta di «rispondere e di dire la verità» (can. 1531, § 1) alle legittime interrogazioni; la facoltà del giudice, una volta che la causa è stata introdotta, di procedere anche d'ufficio (cf can. 1452, § 1) e di supplire la negligenza delle parti nell'addurre prove (cf can. 1452, § 2); la valutazione giudiziale del silenzio della parte convenuta (can. 1531, § 2)¹⁹.

sono perfettamente sovrapponibili alle posizioni processuali che le medesime parti assumono nella causa giudiziale di nullità matrimoniale; men che meno appaiono semplificabili le posizioni processuali della parte convenuta sul presupposto morale di convinzione che il vincolo non esista (adesione alla domanda attorea) o esista (opposizione alla domanda attorea). Non si deve dimenticare che, al di là delle personali convinzioni della parte sull'esistenza del vincolo, alle parti è chiesto di portare fatti: il diritto è dato solo dal giudice nella pronuncia (*da mihi facta et dabo tibi ius*).

¹⁷ Cf SSAT, lettera circolare 14 novembre 2002, prot n. 33840/02 VT, n. 4, c, a, in «Ius Ecclesiae» 15, 2003, 871. Nel medesimo testo si prevede pure l'obbligo nel procedimento di cui al can. 1682, § 2 che «le parti siano [...] avvertite del proprio diritto a proporre osservazioni al tribunale di appello» (*ivi*, n. 4, c, b).

¹⁸ «[...] nella trattazione delle cause matrimoniali nel foro ecclesiastico, giudice, difensore del vincolo, promotore di giustizia, avvocato debbono fare, per così dire, causa comune e insieme collaborare, non mescolando l'ufficio proprio di ciascuno, ma in coscienza e voluta unione e sottomissione al medesimo fine» (PIUS XII, *Allocutio ad Praelatos Auditores ceterosque Officiales et Administros Tribunalis S. Romanae Rotae necnon eiusdem Tribunalis Advocatos et Procuratores*, 2 ottobre 1944, n. 2 lett. d, in AAS 36, 1944, 287; la sottolineatura è nostra). La posizione della parte convenuta non è sviluppata autonomamente nell'allocuzione, ma se ne può desumere il contenuto dalla analogica applicazione ad essa della posizione del difensore del vincolo e dell'avvocato della parte attrice, ampiamente descritte nell'allocuzione (cf *ivi*, n. 2, lett. b, d, 283-285; 285-287).

¹⁹ Di notevole pregio e di reali prospettive di progresso, anche se supera i limiti del

Tra i mezzi posti in atto nella *Dignitas connubii* per contrastare gli intenti ostruzionistici della parte merita ricordare almeno la possibilità di dichiarare l'assenza della parte convenuta anche durante il processo (cf art. 142 DC) e la normativa assai rigida sulle cause incidentali (cf artt. 217-228 DC).

La *Dignitas connubii*: soluzioni

L'istruzione *Dignitas connubii*, quale istruzione che ha inteso applicare i canoni del processo contenzioso alle cause di nullità matrimoniale per una migliore difesa della indissolubilità del matrimonio²⁰, non ha trascurato le concrete difficoltà che nascono dalla ricerca della verità in caso di opposizione della parte convenuta.

L'articolazione peculiare del diritto al processo della parte attrice e del diritto di difesa della parte convenuta hanno trovato nell'istruzione alcune attuazioni concrete che merita di annotare.

La (prima) citazione

«Alla citazione si allegli il libello introduttivo della causa, a meno che il preside o il ponente per gravi ragioni e con un decreto provvisto di motivazione decida che il libello non sia da rendere noto prima che la parte abbia deposto in giudizio. In questo caso però si richiede che alla

nostro contributo, sarebbe l'approfondimento del significato, del ruolo e del valore processuale dell'interrogatorio (obbligatorio e giurato) della parte convenuta nelle cause di nullità matrimoniale. Spunti sulle problematiche soggiacenti possono essere rinvenuti nelle parallele trattazioni dell'argomento nel diritto civile: cf, per esempio, G. LASERRA, *Interrogatorio. Diritto processuale civile*, in *Novissimo Digesto Italiano*, VIII, Torino 1968, 914-920; R. VACCARELLA, *Interrogatorio delle parti*, in *Enciclopedia del diritto*, XXII, Milano 1972, 353-406; L.P. COMOGGIO, *Confessione. II. Diritto processuale civile*, in *Enciclopedia giuridica*, VIII, Roma 1988, 1-9.

²⁰ Sulle finalità che la *Dignitas connubii* si è proposta cf, per esempio, G.P. MONTINI, *L'istruzione «Dignitas connubii» nella gerarchia delle fonti*, in «Periodica de re canonica» 94, 2005, 420-430; ID., *L'istruzione «Dignitas connubii» sui processi di nullità matrimoniale. Una introduzione*, in «Quaderni di diritto ecclesiale» 18, 2005, 345-351. Un reale progresso nella conoscenza delle finalità della istruzione si è avuto attraverso la citazione letterale del contenuto del mandato del Sommo Pontefice: «In una lettera del 24 febbraio 1996 dell'Ecc.mo Sostituto della Segreteria di Stato si legge che il Sommo Pontefice Giovanni Paolo II riteneva molto opportuno, «al fine di meglio tutelare l'indissolubilità del matrimonio», che la Segnatura Apostolica emanasse un'Istruzione sui processi matrimoniali» (DANEELS, *Una introduzione generale all'Istruzione «Dignitas connubii»*, cit., 318; la sottolineatura è nostra).

parte convenuta sia reso noto l'oggetto della causa e la ragione della domanda addotta dall'attore (cf can. 1508, § 2)» (art. 127, § 3).

L'istruzione *Dignitas connubii* ha confermato che nelle cause di nullità gravi ragioni possono spingere il giudice competente a rimandare la comunicazione alla parte convenuta del libello introduttivo presentato dalla parte attrice. Fra queste ragioni eccellono quelle che derivano da timori di minacce e danneggiamenti che la parte convenuta potrebbe mettere in atto verso l'attore in seguito alla lettura della prospettazione della vicenda matrimoniale che la parte attrice ha posto nel libello a sostegno della propria domanda giudiziale. Fra queste minacce oggi non raramente si pongono anche quelle inerenti al ricorso ad organi dell'autorità giudiziaria civile italiana.

Si fa notare che nel caso in cui il libello legittimamente non sia allegato, la parte convenuta potrà accedere al libello solo a due condizioni. La prima è che abbia depresso in giudizio. La parte convenuta, in altre parole, che intenda opporsi irrazionalmente al processo rifiutando di parteciparvi secondo le legittime citazioni del giudice ecclesiastico, ma ponendo in atto strumenti ostruzionistici esteriori, non ha diritto di accesso al libello. Solo, infatti, la parte che, pur opponendosi alla domanda attorea, obbedisca al giudice che la cita per la deposizione e realmente deponga, ha diritto di accesso al libello.

L'altra condizione consiste nel fatto che le modalità di accesso al libello sono di spettanza del giudice canonico. L'espressione presente nel dettato normativo, ossia «libellum significare» non si deve considerare equivalente a «consegnare copia (autentica) del libello». La scelta dell'espressione «significare» lascia aperta al giudice ecclesiastico l'opzione di più modalità attuative, che possono comprendere la consegna di copia del libello, la lettura integrale del medesimo dopo la deposizione, il riassunto fedele del medesimo da parte del giudice fino alla partecipazione degli elementi salienti del medesimo.

Corrispettivamente alla mancata allegazione del libello alla citazione sorge in capo alla parte convenuta il diritto di essere edotta su due elementi essenziali: l'oggetto della causa (ossia, nel caso, la nullità del proprio matrimonio) e il capo di nullità avanzato (ossia, per quale motivo canonico la dichiarazione di nullità è richiesta).

Si tratta dei due elementi essenziali della citazione giudiziale, senza i quali la citazione non è più tale.

Per il nostro interesse si può annotare che non rientrano tra questi elementi e possono pertanto discrezionalmente essere omessi dal giudice

competente in vista di evitare pericoli alla parte attrice, tutti gli altri elementi, quali, per esempio, la ragione di competenza del tribunale (che potrebbe aver ricevuto una proroga di competenza per non svelare il domicilio della parte attrice, se sconosciuto alla parte convenuta ostile)²¹, il domicilio stesso della parte attrice²², l'elenco delle prove, soprattutto dei testimoni.

La pubblicazione degli atti

Un secondo punto del processo in cui l'ostilità della parte convenuta che si oppone può evidenziarsi singolarmente concerne la pubblicazione degli atti (can. 1598): il momento in cui alla parte è notificata la facoltà di recarsi alla Cancelleria del Tribunale per vedere («inspicere») gli atti giudiziali, soprattutto ovviamente gli atti istruttori contenenti le prove raccolte.

La pubblicazione degli atti è elemento chiave del diritto di difesa riconosciuto alle parti, ma è pure il momento in cui la rivelazione di fatti dichiarati durante l'istruttoria può scatenare reazioni nella parte convenuta.

Si deve riconoscere, come d'altronde permette di intuire la stessa istruzione *Dignitas connubii*, che questa problematica spesso si rivela non tanto nel momento finale dell'istruttoria, in cui le parti sono chiamate a vedere gli atti raccolti, ma nello stesso momento della raccolta delle prove: «Non si ammettano prove sotto segreto» (art. 157, § 2).

È, infatti, di tutta evidenza che per prevenire manifestazioni di ostilità della parte convenuta, la parte attrice, i testimoni e i periti siano fortemente tentati di collaborare all'istruttoria con l'adduzione delle prove di cui sono in possesso solo a condizione, richiesta e assicurata, che quanto da loro addotto sia posto sotto segreto per la parte convenuta.

Solo in parte risponde a questa esigenza il prescritto dell'art. 134, § 3 DC, secondo cui «alla parte dichiarata assente dal giudizio saranno notificate la formula del dubbio e la sentenza definitiva», omettendo così per la parte dichiarata assente la pubblicazione degli atti. Non si può, infatti, dimenticare che anche nel caso di assenza dichiarata la pubblicazione degli atti non è vietata; inoltre la parte dichiarata assente potrebbe purgare

²¹ MONTINI, *La prassi delle dispense da leggi processuali del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica*, cit., 90-91 nota 116.

²² Cf, per esempio, recentemente SSAT, 21 agosto 1999, prot. n. 30319/99 VT; 10 luglio 2001, prot. n. 32529/01 CP.

la propria contumacia ed essere così reintegrata nei suoi diritti processuali, tra cui l'accesso agli atti.

La raccolta, pertanto, *sub secreto* delle prove (prove cioè che non saranno pubblicate) soggiace alle seguenti condizioni secondo la normativa canonica vigente:

- dev'esserci una grave causa («gravi de causa»: art. 157, § 2 DC), o più precisamente, «ad gravissima pericula evitanda» (can. 1598, § 1; art. 230 DC): solo lo scopo di evitare gravissimi pericoli può convincere il giudice alla secretazione;
- è in relazione ad «aliquid actum» (can. 1598, § 1; artt. 230, 234 DC): la rara forma singolare della locuzione «acta» mette chiari limiti quantitativi alla secretazione. Non già l'intero fascicolo né l'intera deposizione, ma uno o l'altro degli atti istruttori può essere secretato; una vasta pluralità di atti secretati già esula dalla eccezione prevista dalla normativa vigente;
- comunque «praevio iureiurando vel promissione de secreto servando, cognoscere possunt partium advocati» (art. 234 DC): è l'esemplificazione autorevole che l'istruzione propone quale metodologia in grado di conciliare astrattamente il diritto di difesa e la richiesta e esigenza di secretazione di «aliquid actum». Gli avvocati sono ritenuti in grado, da un lato, di conservare il segreto sia in forza della deontologia che li contraddistingue sia in forza di un apposito atto di impegno, dall'altro di esperire tutti quegli espedienti per assicurare nei confronti dell'atto secretato un reale esercizio del diritto di difesa, anche con la collaborazione inconsapevole, ma pur guidata, della parte patrocinata;
- «cauto tamen ut ius defensionis semper integrum maneat» (can. 1598, § 1; art. 230 DC): la fattispecie concretissima della secretazione non può comunque mai portare alla menomazione (*rectius*: negazione) del diritto di difesa della parte.

Alcuni casi peculiari di ostilità della parte convenuta possono inoltre trovare la propria soluzione nel nuovo prescritto dell'art. 232, § 2 DC.

Se, infatti, l'art. 232, § 1 DC può richiamarsi al can. 1455, § 3 per stabilire che il giudice può esigere prima della visione degli atti che le parti emettano giuramento o promessa di usare delle conoscenze conseguenti all'ispezione degli atti esclusivamente al fine di esercitare il proprio diritto di difesa in foro canonico, il prescritto del paragrafo seguente presuppone una presunzione *iuris ac de iure* nuova:

«Se la parte ricusi di emettere giuramento o, se del caso, promessa, si ritiene che abbia rinunciato alla facoltà di visionare gli atti, a meno che una legge particolare non stabilisca diversamente» (art. 232, § 2).

La pubblicazione della sentenza

La pubblicazione della sentenza è un momento particolarmente delicato nella vicenda processuale. L'ostilità della parte convenuta vi può trovare un momento scatenante, un pretesto o una ragione fondata per nuocere. Tutto ciò è accentuato dalla normativa codiciale vigente che prevede solo due forme per la pubblicazione della sentenza, ossia la consegna o la trasmissione del testo alle parti (cf can. 1615; art. 258, § 1 DC).

La pubblicazione della sentenza è d'altronde parte essenziale del diritto di difesa nel(l'eventuale) successivo grado di giudizio e *condicio sine qua non* del dispiegarsi degli effetti giuridici della decisione, che «ante publicationem nullam vim habet» (cf can. 1614; art. 257, § 1 DC).

L'ostilità della parte convenuta può trovare un primo rimedio efficace nella stesura della sentenza medesima. Non è un caso che l'art. 254 DC presenti alcuni criteri normativi per il testo della decisione, tra cui, per l'argomento che ci occupa, si possono ritenere significativi i seguenti:

- vi appaia per quale via i giudici sono giunti alla decisione e in quale modo hanno applicato il diritto ai fatti (cf art. 254, § 1 DC): ciò significa che non tutti gli argomenti e gli elementi di prova devono singolarmente trovare riscontro esplicito ed esteso nel testo della sentenza. È richiesto che dalla sentenza appaia chiaramente che il giudice ha esaminato ed ha avuto presenti nella decisione tutti gli elementi di prova adottati, che egli ha adeguatamente valutati, nonché che gli elementi di prova sono sufficienti a fondare la decisione e a descrivere l'itinerario logico che il giudice ha percorso;
- l'esposizione dei fatti in qualsiasi parte della sentenza (*factispecies, in iure, in facto*) avvenga con prudenza e cautela («prudenter et caute»: art. 254, § 2 DC): ciò significa, per esempio, che la riproduzione verbale delle prove, soprattutto delle dichiarazioni e delle deposizioni, nonché dei nomi degli autori delle medesime, non è necessaria²³, purché vi sia il riferimento attraverso una citazione

²³ «Non può sfuggire, poi, che nella sentenza è sufficiente l'esposizione della ragioni in diritto ed in fatto, sulla quale essa si regge, senza dover riferire ogni singola testimo-

agli atti; per esempio: «cf sessione IV, 3), l'itinerario di prova e il suo contenuto essenziale siano perspicui e siano citati per esteso gli elementi decisivi di prova;

- sia bandita qualsivoglia espressione di offesa alle parti e ai testi (cf art. 254, § 2): in nessun caso può darsi che espressioni offensive appartengano al merito della causa, deputata semplicemente alla dichiarazione della nullità del matrimonio. Ciò dovrebbe rendere avvertito l'estensore della sentenza ad astenersi da ogni ulteriore suo giudizio personale su fatti o persone, pur desumibili dal fatto dagli atti, ma irrilevanti per l'oggetto e per la natura della sentenza.

Alcune fattispecie di ostilità della parte convenuta potrebbero trovare soluzione nel prescritto innovativo dell'art. 258, § 3 della *Dignitas conubii*, in cui, come sopra per la pubblicazione degli atti, si stabilisce una *praesumptio iuris ac de iure*:

«Se la parte abbia espressamente dichiarato di non voler ricevere alcuna notizia della causa, si ritiene che abbia rinunciato alla facoltà di ottenere un esemplare della sentenza. Nel qual caso, osservata la legge particolare, può essere notificato il dispositivo della sentenza».

Non è da confondere questa fattispecie, in cui la parte espressamente dichiara di non voler ricevere alcunché, dalla più semplice e mera assenza dal giudizio (cf can. 1592, § 1; artt. 134, § 3; 138, § 1 DC).

Conclusione

Alla sollecitudine del diritto processuale vigente a che la parte convenuta partecipi al processo di nullità matrimoniale deve corrispondere un'alleanza tra diritto e pastorale che non confonda le competenze, ma porti ad una sinergia a favore della ricerca della verità.

Ciò comporta una visione più positiva, anche terminologicamente, del diritto di difesa comunemente riconosciuto quale prerogativa inalienabile della parte convenuta. Forse sarebbe meno inadeguato denominare il diritto che appartiene alla parte convenuta in forza del principio del contraddittorio, che determina anche la natura e la costituzione del processo di nullità matrimoniale, con espressioni quali «diritto alla presenza nel

nianza» (GIOVANNI PAOLO II, *Allocuzione alla Rota Romana*, 26 gennaio 1989, cit., n. 8, 925).

processo»²⁴, «diritto di partecipazione al processo» o «diritto di collaborazione nel processo»²⁵.

Tutto ciò senza però dimenticare la natura istituzionale e pubblica del processo canonico che richiede l'interazione di persone titolari di posizioni processuali realmente distinte e interagenti in forma dialettica sul piano processuale. Ciò che corrisponde forse in modo più proprio alla corrente denominazione di «diritto di difesa» e «dichiarazione di assenza dal giudizio».

A questa proficua alleanza tra diritto e pastorale si riferiva il recente Sinodo dei Vescovi nella *propositio* 40 destinata alla considerazione del Romano Pontefice:

«[Synodus] optat, ut omnis nisus efficiatur, ut promoveatur indoles pastoralis, praesentia et recta atque sollicita actuositas tribunalium ecclesiarum pro causis nullitatis matrimoniorum»²⁶.

Si realizza in tal modo anche nell'ambito giuridico e più specificatamente, giudiziario, quell'aggiornamento pastorale che il concilio Vaticano II ha inteso proporre alla Chiesa come chiave interpretativa di tutta la sua attività e della sua stessa immagine per il mondo di oggi.

²⁴ «[...] nello sforzo di una tale definizione e concretizzazione, si asserisce che lo *jus defensionis* per non essere cosa astratta deve constare di due elementi: cioè, della *facoltà di contraddire* all'azione proposta dall'altra parte e del diritto di *essere ascoltato*. Il che potremmo indicare con una sola parola, dicendo che il diritto di difesa consiste nell'essere presente al processo, cioè con il non essere messo fuori dal giudizio» (M.FR. POMPEDDA, *L'assenza della parte nel giudizio di nullità di matrimonio. Garanzie del contraddittorio e diritto di difesa*, in *Id.*, *Studi di diritto processuale*, Giuffrè, Milano 1995, 93).

²⁵ Cf B. ZOTZ, *Verteidigungsrecht oder Mitwirkungsrecht? Überlegungen zu Natur und Stellenwert des «ius defensionis» der «pars conventa» im kanonischen ordentlichen Streitverfahren und im kanonischen Ehenichtigkeitsverfahren*, in *Tradition - Wegweisung in die Zukunft. Festschrift für Johannes Mühlsteiger SJ zum 75. Geburtstag*, a cura di K. Breitsching e W. Rees, Duncker & Humblot, Berlin 2001, 393-427. Prescindendo dalla ragione della sostituzione di *ius defensionis* con *ius collaborandi* addotta nell'articolo citato, parrebbe interessante la possibilità di abbracciare con quest'ultima espressione tutte le posizioni processuali che l'altro coniuge può abbracciare, anche quella del litisconsorzio attivo.

²⁶ SYNODUS EPISCOPORUM. XI COETUS GENERALIS ORDINARIUS, *Eucharistia: fons et culmen vitae et missionis Ecclesiae. Elenchus unicus propositionum*, Città del Vaticano 2005, 27. All'origine della *propositio* 40 la *Relatio ante disceptationem* proponeva come indispensabile continuare «sine mora in natura et actione tribunalium ecclesiasticorum renovandis, quo magis magisque normalem vitam Ecclesiae localis pastoralem expriment» (*ibid.*, *Relatio ante disceptationem*, n. 3a, 34). Ad essa rispondeva la *Relatio post disceptationem* rilevando che «Pater aliquis Episcopos hortatus est ad dimensionem pastorem potenter promovendam tribunalium ecclesiasticorum, functionibus et proceduris si forte simplicioribus effectis [...]» (*ibid.*, *Relatio post disceptationem*, n. 17, 10).